

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 857 Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di aeromobili in costruzione

1. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su aeromobili in costruzione o loro quote devono essere fatti nelle forme richieste nell'articolo 864.

2. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. Nello stesso registro devono essere trascritti gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.

3. La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli 867, 868, 870.